

COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D. Lgs. 507/93)

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale**

**n. 13
del 19/04/2010**

***Modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del
20/06/2012***

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	3
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 8</i>
Capo Secondo	TARIFFE	10
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 12</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	14
<i>Art. 17</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 16</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	17
<i>Art. 25</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 17</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Castrolibero in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7 e 8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è pari al 30% della tariffa prevista dall'art. 12.
4. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti alla tassa tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche

se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).

3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
5. Sono soggetti alla tassa i locali ed aree destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, e di servizi ove si producono rifiuti assimilati, per quantità e qualità a quelli urbani. I rifiuti speciali per considerarsi assimilabili a quelli urbani, ed essere ammessi allo smaltimento da parte del servizio pubblico devono presentare le seguenti caratteristiche: a) non devono contenere sostanze tossiche o nocive in quantità tali da rendere nocivi i rifiuti stessi; b) devono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti solidi urbani; c) devono essere conferiti in misura compatibile con il sistema di raccolta in atto nel territorio di questo Comune; d) il loro smaltimento nell'impianto di discarica non deve dar luogo ad emissioni effluenti o ad effetti che comportino maggiore tossicità di quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;

- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate.
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusure;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

N.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1	Industrie alimentari	50%
2	Industrie tessili e di abbigliamento	50%
3	Industria del legno e prodotti in legno	50%
4	Stampa ed editoria - tipografia	50%
5	Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche ed artificiali	50%
6	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	50%
7	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	50%
8	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	50%
9	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici ed elettronici	50%
10	Altre industrie manifatturiere	50%
11	Riparazioni autoveicoli	50%
12	Medici	50%
13	Servizi di parrucchieri	50%
14	Lavanderia	50%

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano ~~le addizionali~~, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del D. Lgs. 507/93.
3. La Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di

smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Modifica al comma 1: *eliminare le parole “le addizionali”.*

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 11 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate:

Categoria	Descrizione	€ X MQ.
1	Abitazioni e pertinenze	
2	Locali destinati ad uffici pubblici, banche istituti di credito, ospedali e case di cura	
3	Locali destinati a studi privati	
4	Locali destinati a negozi, botteghe commerciali, artigianali ed industriali - <i>“locali destinati a scuole private; scuole di ballo; circoli ricreativi e sportivi; palestre”</i>	
5	Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande	

3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso.

Modifica al comma 2 – categoria 4: *alla 4 categoria aggiungere “locali destinati a scuole private; scuole di ballo; circoli ricreativi e sportivi; palestre”*

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

1. Ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta del 20%:
 - a) Per le abitazione con unico occupante;
 - b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principia e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo, accertamento da parte del comune;
 - c) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività la riduzione è così commisurata;
 - d) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - e) Per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall’anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di cui all’art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni: I soggetti passivi di utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tassa/tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente. L’ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella “A”, di seguito indicata:

STRUTTURA DELL'INCENTIVO TABELLA "A"

Quantità ponderata delle frazioni di rifiuto (Kg)	Incentivo (Euro)
Da 0 a 74,50	0
Da 75 a 499,50	0,08 al Kg
Da 500 e oltre	40,00 (misura fissa)

La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche con i seguenti coefficienti qualitativi:

~~COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA~~ TABELLA "B"

	Coefficiente Qualitativo
Carta	1,0
Ferro	0,4
Plastica	2,5
Vetro	0,5
Ingombranti	0,1
Oli vegetali	1,0
Pile	1,0
Contenitori T & F Rifiuti T(tossici) e F(infiammabili)	1,0

Modifica al comma 1 – tabella B: la tabella B è sostituita come segue, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle isole ecologiche interraste:

COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA TABELLA "B"

	Coefficiente Qualitativo
Carta	1,0
Multimateriali (vetro, alluminio, plastica)	1,0

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 10%.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.
6. La tassa giornaliera non è dovuta se l'importo minimo di versamento non supera € 1.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 17

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 19

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 20

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 21

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene a mezzo ruolo, secondo le disposizioni contenute nell'art. 72 del D. Lgs 507/93. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti è riscosso a cura del funzionario responsabile in ruoli od in elenchi da formare e consegnare all'Esattore od al Tesoriere del Comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. Non si dà luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad € 12,00.

2. Gli importi di cui al comma 1. sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due, sulla base di provvedimento della Giunta comunale. Su istanza del contribuente il funzionario responsabile può concedere per gravi motivi la ripartizione ~~fino a otto rate~~ *“fino a 12 rate con l'importo minimo di euro 50,00”* del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito, rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
3. E' fatta salva la facoltà della Giunta comunale di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97.

Modifica al comma 2: le parole “fino a otto rate” sono sostituite con *“fino a 12 rate con l'importo minimo di euro 50,00”*

ART. 22 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo a rimborso per le somme inferiori al limite di cui al precedente articolo 21 comma 1.

ART. 23 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge vigente calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e cura la formazione dei ruoli.

CAPO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.